



TRIBUNALE DI TRAPANI

Sezione civile

I giudici dell'esecuzione

Vo. M. Preside di
Trapani
Si pubblica
nel sito istituzionale

Trapani 5/2/2021

Visto l'art. 1 cop. 376, 377 e 378 L. 178/2020

Ritenuto necessario in relazione alle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili che, sulla base degli atti presenti nel fascicolo, risultino realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche;

al fine di valutare nel contraddittorio delle parti i presupposti di applicabilità della disciplina su richiamata,

DISPONGONO

Che ove in tali procedure sia già stata disposta la vendita il professionista delegato **sospenda** le relative operazioni (ivi compresi gli adempimenti pubblicitari ove non ancora compiuti), relazionando prontamente il giudice, ed evidenziando gli elementi oggettivi da cui ricavarsi l'applicabilità all'esecuzione della normativa in esame; se nella descrizione del bene, contenuta nell'ordinanza di vendita, siano ben indicati la natura del diritto posto in vendita e gli obblighi assunti dal concessionario, sia in sede di stipula della convenzione con il Comune, sia con l'atto trascritto a favore dell'ente erogatore del finanziamento, per la concessione dei contributi pubblici necessari alla realizzazione del programma di edilizia economica e popolare; e inoltre se si sia determinato il prezzo di vendita tenendo conto delle superiori circostanze; che nel caso in cui non sia stata ancora disposta la vendita, il custode nominato provveda a depositare prontamente la relazione di cui al precedente punto; si precisa che, in relazione alle procedure sospese ex art. 54 ter D.L. 18/20, gli adempimenti suindicati saranno posti in essere dagli ausiliari una volta cessata la sospensione della procedura.

Trapani, 3.2.2021

Dott. Gaetano Sole

Dott.ssa Anna Loredana Ciulla

TRIBUNALE DI TRAPANI

Depositato in Segreteria

Oggi 05/02/2021